

CLASSIFICA
2.8 e 2.11.2

Oggetto: **Piano Impresa 4.0 - Costituzione SMOCT Società Consortile per azioni (Competence Center) - Assunzione di partecipazione nel capitale sociale**

Il **Presidente Santocono** riferisce che, essendo presidente di Corvallis spa, società che rientra tra i 30 partner privati accreditati e muniti dei requisiti prescritti dalla norma per la costituzione di SMOCT ScpA, si trova in una situazione di conflitto di interessi (art. 6, comma 2, DPR 16 aprile 2013 n. 62 e smi) per cui lascia la presidenza della seduta ai fini della trattazione del presente argomento al Vice Presidente Franco Pasqualetti.

Il Presidente Santocono - ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale - si appresta a lasciare l'aula.

I componenti della Giunta, su proposta del consigliere Dall'Aglio, all'unanimità invitano il Presidente Santocono a permanere in sala. Il Presidente Santocono ringrazia i colleghi e accetta di presenziare ai lavori.

Il Segretario Generale, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'articolo [6 della legge 7 agosto 1990 n. 241](#), espone quanto segue:

A) FINALITA'

Come noto, il **Piano Impresa 4.0** coordinato dal Ministero per lo Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40>) rappresenta già da alcuni anni, un percorso imprescindibile per lo sviluppo competitivo del sistema Italia in un quadro economico internazionale caratterizzato da una fortissima evoluzione in chiave di innovazione tecnologica ed ibridazione tra le più evolute tecnologie ICT e i tradizionali settori in cui operano le imprese.

Inoltre il progetto Impresa 4.0 è stato confermato nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2018 (pag. 85 sub voce Sostegno alle imprese) deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2018.

*In tale contesto il sistema camerale è impegnato a livello nazionale con la creazione dei **Punti Impresa Digitale (PID)** - <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/>) a cui ha aderito anche la Camera di Commercio di Padova con la deliberazione della [Giunta camerale n. 10 in data 29 gennaio 2018](#).*

*La Camera di Commercio di Padova, al fine di garantire il più ampio impatto delle politiche "Impresa 4.0" sul proprio territorio, ha ritenuto opportuno adottare **una strategia di intervento "multilivello"** valutando positivamente la possibilità di entrare con una propria partecipazione societaria nell'istituendo Competence Center SMOCT oltre che a fornire il più ampio supporto al Parco scientifico Galileo (società partecipata dalla Camera) ai fini dell'accreditamento come Centro di Trasferimento Tecnologico. In tale contesto, con [deliberazione n. 34 in data 16 aprile 2018](#), la Giunta ha deliberato di approvare l'adesione della Camera di Commercio di Padova, in qualità di partner, al progetto di costituzione di SMOCT Competence Center, autorizzando il Presidente ed il Segretario generale a concordare con l'Università di Padova e i partner del progetto le modalità di intervento*

CLASSIFICA
2.8 e 2.11.2

della Camera, prevedendo che la possibilità di finanziamento del Competence center possa riguardare un intervento in linea di investimento per un valore fino a 5 Mln di €.

Successivamente, nella riunione di insediamento che si è svolta il 2 agosto 2018, la nuova Amministrazione camerale è stata aggiornata in ordine al progetto dello SMACT Competence Center e con [deliberazione della Giunta n. 81/2018 del 2 agosto 2018](#), ha manifestato la necessità che la [deliberazione n. 34 del 16 aprile 2018](#) fosse oggetto di specifica rivalutazione da parte dei nuovi componenti.

Tale operazione di rivalutazione viene pertanto portata all'attenzione della Giunta camerale in data odierna con la presente proposta di deliberazione.

In tale contesto l'Università di Padova ha proseguito nella predisposizione del progetto per la costituzione del Competence Center e, secondo le indicazioni del Decreto Direttoriale 29 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, ha presentato la domanda al Ministero dello Sviluppo Economico; si è svolta una selezione tra i progetti presentati per i c.d. "Competence center" (Centri di competenza ad alta specializzazione) ed il partenariato con capofila l'Università di Padova si è classificato al 5° posto a livello nazionale (la graduatoria provvisoria può essere consultata al seguente indirizzo web

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2038155-centri-di-competenza-pubblicata-la-graduatoria>)

Successivamente l'Università di Padova con gli altri partner del progetto ha predisposto una **bozza di statuto** e i documenti per consentire la più ampia valutazione del progetto che in questo momento viene sottoposto all'esame della Giunta.

Il progetto è stato illustrato dal Prof. Fabrizio Dughiero, Pro-Rettore dell'Università di Padova, in occasione della **riunione del Consiglio camerale in data 19 settembre 2018, verbale n. 5 comunicazione a)**, con documenti e slide ed è stata oggetto anche di un'interlocuzione tra i Consiglieri camerali e il Prof. Dughiero per chiarimenti.

Successivamente la medesima questione è stata esaminata anche dalla **Commissione consiliare per il terziario avanzato** che ha approfondito il progetto nella riunione del 1 ottobre 2018. La Commissione ha espresso un **proprio orientamento favorevole alla partecipazione della Camera al Competence Center** chiedendo di determinare gli opportuni strumenti tecnici affinché siano **garantite pari possibilità di intervento da parte delle micro e piccole imprese** e che sia garantita una ricaduta su tutte le imprese del territorio (non solo le più grandi), in modo da creare un **percorso di coinvolgimento delle piccole e micro imprese per avvicinarle all'innovazione** e dare loro visibilità; ha richiesto inoltre di valutare quale possa essere l'impatto dell'innovation hub sul sistema delle imprese. Ritiene che **alla Camera dovrebbe essere affidato il ruolo di regia** e coordinamento di una rete "riconosciuta" dell'innovazione con criteri che definiscano chiaramente quali sono i luoghi dell'innovazione (coworking, parchi, lab, ecc.)

In data 12 ottobre u.s. si è svolto presso l'Università di Padova un incontro determinante al quale hanno partecipato il Segretario generale oltre ai delegati degli altri soggetti partner, dando ulteriori chiarimenti sulla road map dell'operazione che si rappresenta come già in uno stadio molto avanzato.

B) PREMESSE TECNICO - GIURIDICHE

CLASSIFICA
2.8 e 2.11.2

Nell'ambito delle evidenze emerse nel corso degli incontri con i partner di progetto si ritiene opportuno riepilogare quanto segue:

*con D.M. Sviluppo Economico 12 settembre 2017, n. 214, è stato approvato il Regolamento sulle modalità di costituzione e sulle forme di finanziamento di **centri di competenza ad alta specializzazione**, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0, in attuazione dell'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);*

2. il predetto regolamento prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico conceda, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi e delle regole procedurali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, specifici finanziamenti, finalizzati a sostenere le spese relative a:

- a) costituzione e avviamento dell'attività del centro di competenza ad alta specializzazione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 27 del regolamento GBER, per un importo complessivo non superiore a euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila) per polo, nella forma di contributi diretti alla spesa ed in misura non superiore al 65 per cento delle risorse disponibili;*
- b) progetti di cui al programma di attività del centro di competenza ad alta specializzazione, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 25, 28 e 29 del regolamento GBER, per un importo massimo non superiore a euro 200.000,00 (duecentomila) per ciascun progetto, nella forma di contributi diretti alla spesa ed in misura non inferiore al 35 per cento delle risorse disponibili;*

3. tali finanziamenti sono riservati ai centri di competenza ad alta specializzazione costituiti a norma dell'art. 5 del citato regolamento n. 214/2017, aventi un programma di attività finalizzato ad erogare un servizio di:

- a) **orientamento alle imprese**, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologica;*
- b) **formazione alle imprese**, al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito Industria 4.0 mediante attività di formazione in aula e sulla linea produttiva e su applicazioni reali, utilizzando, ad esempio, linee produttive dimostrative e sviluppo di casi d'uso, allo scopo di supportare la comprensione da parte delle imprese fruitrici dei benefici concreti in termini di riduzione dei costi operativi ed aumento della competitività dell'offerta;*
- c) **attuazione di progetti di innovazione**, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, compresi quelli di natura collaborativa tra le stesse, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, anche attraverso azioni di stimolo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI;*

*4. detti centri di competenza devono essere costituiti, secondo il **modello di partenariato pubblico-privato**, da almeno un organismo di ricerca e da una o più imprese e il numero dei partner pubblici non può superare la misura del 50% dei partner complessivi;*

5. l'Università di Padova, possedendo i requisiti prescritti dall'art. 4 del regolamento in parola, ha da tempo avviato dei contatti con altre Università e organismi di ricerca del Triveneto, aventi gli stessi suoi requisiti, in vista della costituzione di un centro di competenza ad alta specializzazione, idoneo a concorrere ai suddetti finanziamenti ministeriali;

6. è stato così individuato un gruppo di università ed enti di ricerca, formato dai seguenti partner pubblici interessati alla costituzione del centro di competenza ad alta specializzazione, muniti dei

CLASSIFICA
2.8 e 2.11.2

requisiti prescritti dall'art. 4, comma 1, del regolamento:

- *Università degli Studi di Padova (capofila del progetto);*
- *Università degli Studi di Verona;*
- *Università Ca' Foscari di Venezia;*
- *Università degli Studi di Trento;*
- *SISSA (Scuola Superiore Internazionale di Studi Avanzati) di Trieste;*
- *Libera Università di Bolzano;*
- *Università degli Studi di Udine;*
- *Università IUAV di Venezia;*
- *Fondazione Bruno Kessler Trento;*
- *Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Padova e Laboratori Nazionali di Legnaro.*

Sono inoltre stati individuati i seguenti partner pubblici e privati, non appartenenti al mondo della ricerca, funzionali alla realizzazione del progetto:

- **Camera di Commercio di Padova**
- *Sviluppo Como – Como Next Spa (società partecipata dalla Camera di Commercio di Como);*

7. a seguito di procedura di evidenza pubblica, bandita dall'Università di Padova con avviso pubblico del 22 marzo 2018 e definita con l'approvazione degli atti a mezzo di decreto del Rettore dell'Università di Padova del 17 aprile 2018, sono stati individuati i seguenti 30 partner privati, necessari per la costituzione del centro di competenza ad alta specializzazione e muniti dei requisiti prescritti dall'art. 4, commi 2 e 3, del regolamento:

ACCA software
Adige
Aspiag Service
Brovedani
CAREL Industries
Corvallis
Danieli & C. Officine Meccaniche
DBA lab
Electrolux Italia
EnginSoft
Eurosystem
Gruppo PAM
Innovation Factory
Intesa Sanpaolo
Keyline
Lean Experience Factory
Microtec
Miriade
Omitech
Optoelettronica Italia
OVS
PricewaterhouseCoopers Advisory
SAVE
Schneider Electric
TEXA

CLASSIFICA
2.8 e 2.11.2

TFM Automotive & Industry
Thetis
TIM
Umana
Wartsila Italia;

8. *Il progetto presentato dalla capofila Università di Padova in data 27 aprile 2018 a nome del partenariato sopra descritto, con la richiesta di un finanziamento pari a 7,7 mln di euro, è stato approvato dal MISE in data 25 maggio 2018. In seguito è stata avviata la fase di negoziazione, nella quale il MISE ha chiesto alcune integrazioni al progetto e ha sollecitato la costituzione del soggetto giuridico partecipato dai partner, al quale sarà erogato il finanziamento per realizzare le attività previste nel progetto approvato;*

9. *i partner hanno concordemente ritenuto che la forma giuridica più conveniente e rispondente alle loro esigenze, per la costituzione del predetto centro di competenza ad alta specializzazione, fosse rappresentata dalla creazione di una società per azioni di natura consortile, modello specificamente ammesso dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e succ. mod. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);*

10. *l'art. 4 di tale decreto legislativo, peraltro, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, solo quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in relazione allo svolgimento delle attività indicate nei commi 2 e seguenti dell'articolo stesso, tra le quali rientrano, per quanto interessa in questa sede, anche le attività di spin off e start up universitari;*

11. *le attività testé menzionate rientrano, dunque, sicuramente tra quelle per le quali, in astratto, i soggetti proponenti possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società, ma devono in concreto essere indicate nell'atto deliberativo, di costituzione o partecipazione alla società, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, tanto sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, quanto sul piano della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

C) MOTIVAZIONE ANALITICA

*[L'art. 7 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175](#) "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" prevede che l'atto deliberativo di partecipazione, oltre a dover essere pubblicato sul sito web istituzionale dell'amministrazione partecipante, deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo della costituenda società; nel caso sia prevista la partecipazione di soci privati, si deve procedere nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica citate ([art. 5 comma 9 del D.Lgs. 50 del 2016](#)). Inoltre deve essere indicata la **motivazione analitica** che rende la partecipazione alla nuova società necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali.*

Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016 Motivazione analitica, le ragioni di opportunità e convenienza della costituzione di una specifica società consortile per azioni, partecipata dai 12 enti e dai 30 soci privati sopra menzionati, aventi i requisiti prescritti dal D.M. 214/2017, sono da riconnettersi, sotto il profilo dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, ai seguenti profili:

CLASSIFICA
2.8 e 2.11.2

1. *la normativa di settore impone, ai fini dell'accesso ai finanziamenti destinati ai centri di competenza ad alta specializzazione, il ricorso al partenariato pubblico privato. A tal fine, il citato D.M. n. 214/2017 prescrive la **costituzione di un rapporto giuridico stabile** tra partner pubblici e privati, che definisca: le attività e gli obiettivi comuni, i diritti e gli obblighi reciproci, la durata del contratto e le modalità di adesione e recesso, gli organi di amministrazione e controllo, il divieto di ripartizione anche indiretta degli utili;*
2. *il modello societario e quello consortile, in particolare, rappresentano la forma di accordo capace di meglio soddisfare le esigenze mutualistiche dei soci e di offrire le maggiori tutele e garanzie a favore dei soggetti pubblici coinvolti, sul piano della disciplina giuridica del rapporto e della sua stabilità, oltreché una precisa definizione del ruolo di controllo ad essi riservato nel governo del partenariato pubblico-privato; al tempo stesso, il modulo societario consente di creare un'organizzazione stabile, nella quale possano confluire, da un lato, le conoscenze e le competenze scientifiche e tecnologiche degli enti di ricerca coinvolti e, dall'altro, l'esperienza, le conoscenze, la managerialità, il know how e l'apporto finanziario dei partner privati, selezionati mediante procedure concorrenziali;*
3. *l'importanza, l'innovatività e la complessità dei progetti che concorrono al finanziamento ministeriale giustificano, del resto, la sinergia tra molti Enti di ricerca e il supporto di molti e importanti partner privati, con la conseguente necessità di individuare un modello adeguato (quello societario) a governare sul piano giuridico, economico e funzionale una simile complessità;*
4. *la previsione, all'interno della società, di un organismo collegiale di dimensioni più contenute rispetto all'assemblea dei soci, e pertanto capace di superare la frammentazione assembleare dovuta al numero elevato dei soci medesimi (circa 60), nonché l'attribuzione a tale organo, ai sensi dell'art. 2409-terdecies lett. f-bis), cod. civ., di funzioni di impulso e/o di approvazione rispetto all'adozione di operazioni strategiche e piani industriali e finanziari della società (ancorché questi ultimi risultino materialmente predisposti dal consiglio di gestione nell'ambito delle prerogative ad esso riservate dalla legge) integrano entrambe caratteristiche ritenute idonee a garantire un maggior grado di efficienza della compagine sociale nell'assunzione delle decisioni e una maggiore efficacia della sua azione, in fase di attuazione delle decisioni stesse, permettendo tra l'altro un più efficace coordinamento della componente dei soci pubblici e della componente dei soci privati;*
5. *la costituzione di una nuova società si rende altresì necessaria perché i soggetti coinvolti non possiedono strutture amministrative e non partecipano a società esistenti, che possano essere facilmente adattate, nella loro struttura e nelle loro funzioni, al fine di raggiungere con efficienza ed efficacia gli obiettivi stabiliti dalla legge n. 232/2016 e dal D.M. n. 214/2017;*
6. *le esigenze di contenimento della spesa pubblica sono, del resto, integralmente soddisfatte dalla esclusione di qualsiasi forma di remunerazione a favore dei componenti degli organi di governo e di controllo della società (salvi i compensi per i servizi di auditing indipendente, da fornirsi da parte di un revisore legale dei conti esterno, che risulteranno comunque dovuti durante la gestione ordinaria della società in ossequio all'obbligo imposto dall'art. 3, comma 2°, D.lgs. n. 175/2016);*
7. *grazie alla partecipazione alla società, gli enti pubblici coinvolti potranno limitare alla quota di capitale da essi rispettivamente sottoscritta la propria responsabilità patrimoniale, in caso di passività di esercizio, salva la potestà di recesso dalla società stessa, ove ne ricorrano i presupposti di legge e statuto;*
8. *l'importanza e la solidità economica dei partner privati selezionati è tale, insieme alla competenza loro e degli Enti di ricerca coinvolti, da garantire la sostenibilità finanziaria del*

CLASSIFICA
2.8 e 2.11.2

progetto, comunque dimostrata dal business plan di SMACT Competence Center (allegato 2);

Gli elementi essenziali dell'atto costitutivo/statuto, ai sensi dell'art. 2328 del Codice Civile, necessariamente da riportare nella deliberazione sono i seguenti:

- 1. L'anagrafica dei soci e numero azioni assegnate (viene indicato anche il valore della rispettiva quota in euro):*

Università degli Studi di Padova - quota 7.700 - azioni 77

Università degli Studi di Verona - quota 6.400 - azioni 64

Università Ca' Foscari Venezia - quota 6.400 - azioni 64

Università degli Studi di Trento - quota 6.400 - azioni 64

SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - quota 6.400 - azioni 64

Libera Università di Bolzano - quota 6.400 - azioni 64

Università degli Studi di Udine - quota 6.400 - azioni 64

Università IUAV di Venezia - quota 6.400 - azioni 64

Fondazione Bruno Kessler Trento - quota 5.500 - azioni 55

INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - quota 5.500 - azioni 55

Camera di Commercio di Padova - quota 5.500 - azioni 55

ACCA software - quota 1.000 - azioni 10

Adige - quota 1.000 - azioni 10

Aspiag Service - quota 1.000 - azioni 10

Brovedani - quota 1.000 - azioni 10

CAREL Industries - quota 1.000 - azioni 10

Como Next SpA - quota 1.000 - azioni 10

Corvallis - quota 1.000 - azioni 10

Danieli & C. Officine Meccaniche - quota 1.000 - azioni 10

DBA lab - quota 1.000 - azioni 10

Electrolux Italia - quota 1.000 - azioni 10

EnginSoft - quota 1.000 - azioni 10

Eurosystem - quota 1.000 - azioni 10

Gruppo PAM - quota 1.000 - azioni 10

Innovation Factory - quota 1.000 - azioni 10

Intesa Sanpaolo - quota 1.000 - azioni 10

Keyline - quota 1.000 - azioni 10

Lean Experience Factory - quota 1.000 - azioni 10

Microtec - quota 1.000 - azioni 10

Miriade - quota 1.000 - azioni 10

Omitech - quota 1.000 - azioni 10

Optoelettronica Italia - quota 1.000 - azioni 10

OVS - quota 1.000 - azioni 10

PricewaterhouseCoopers Advisory - quota 1.000 - azioni 10

SAVE - quota 1.000 - azioni 10

Schneider Electric - quota 1.000 - azioni 10

TEXA - quota 1.000 - azioni 10

TFM Automotive & Industry - quota 1.000 - azioni 10

Thetis - quota 1.000 - azioni 10

TIM - quota 1.000 - azioni 10

Umana - quota 1.000 - azioni 10

CLASSIFICA
2.8 e 2.11.2

Wartsila Italia - quota 1.000 - azioni 10

La partecipazione dei soci pubblici sarà pari al 69% mentre quella dei soci privati sarà il 31% conformemente a quanto indicato dall'[art. 17 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175](#)

2. **La denominazione e sedi: *SMACT Società consortile per Azioni*** con sede a Venezia. *Attribuzione alla società della seguente finalità consortile: "costituire un centro di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, avente lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0 (conosciuto anche come Piano nazionale impresa 4.0) in attuazione dell'art. 1 comma 115 Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ed in conformità e nel rispetto dell'art. 4 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, del D.M. Sviluppo Economico 12 settembre 2017 n. 214, del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2018 e s.m.i." nello svolgimento delle seguenti attività:*
 - *orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologica;*
 - *formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito "Industria 4.0" mediante attività di formazione in aula e sulla linea produttiva e su applicazioni reali, utilizzando, ad esempio, linee produttive dimostrative e sviluppo di casi d'uso, allo scopo di supportare la comprensione da parte delle imprese fruitrici dei benefici concreti in termini di riduzione dei costi operativi ed aumento della competitività dell'offerta; specificamente, in termini di maggiore flessibilità produttiva, maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie, maggiore produttività attraverso minori tempi di set-up, riduzione di errori e fermi macchina, migliore qualità, minori costi e scarti, maggiore funzionalità di prodotti e servizi. In particolare, le attività di formazione e diffusione delle tecnologie in ambito "Industria 4.0" potranno consistere in:*
 - *predisposizione di materiale informativo su tecnologie in ambito "Industria 4.0" e relativi benefici, supportato da casi reali;*
 - *realizzazione di una o più linee produttive dimostrative all'interno del centro di competenza con l'obiettivo di presentare, in un ambiente reale, l'applicazione delle tecnologie in ambito Industria 4.0;*
 - *sviluppo di casi d'uso per testare i contenuti oggetto del corso di formazione con i partecipanti interagendo con le linee produttive dimostrative, simulando le variazioni di produttività in assenza o presenza di uno o più tecnologie in ambito "Industria 4.0";*
 - *predisposizione di applicativi per presentare ai partecipanti ai corsi di formazione gli indicatori di performance e i relativi benefici in termini di minori tempi di avvio e ciclo di produzione, minori errori, maggiore qualità, maggiore efficienza degli impianti, etc., delle linee di produzione e delle singole tecnologie in ambito "Industria 4.0";*
 - *attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, compresi quelli di natura collaborativa tra le stesse, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito "Industria 4.0", anche attraverso azioni di stimolo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI;*
3. **Capitale sociale: Euro 100.000** ancora da sottoscrivere/versare;
4. **Azioni: il capitale sociale è diviso in numero 1.000 (mille) azioni ordinarie** prive di valore nominale. *L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali*

CLASSIFICA
2.8 e 2.11.2

azioni, anche da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare ai soci privati. Ai sensi dell'art. 2355 bis C.C. le **azioni non sono trasferibili per il periodo di 3 (tre) anni** dalla costituzione della Società, durante il quale la compagine sociale deve rimanere invariata. Trascorso il predetto termine, in caso di trasferimento delle azioni tra vivi, gli altri soci hanno il diritto di prelazione da esercitare come previsto puntualmente dallo statuto. I due vincoli importanti per il trasferimento delle azioni sono che, in ogni caso, rimangono fermi per i soci privati il limite di cui all'**art. 17 comma 3 D.Lgs 175/2016** (la durata della partecipazione non può essere superiore a quella dell'appalto/concessione) e per i soci pubblici l'obbligo di rispettare, in caso di esercizio del diritto di prelazione, quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 175/2016 oltre alla clausola di gradimento non mero, nel caso di cessione a terzi non soci, dell'organo amministrativo il quale dovrà accertare motivatamente la sussistenza dei requisiti previsti dallo statuto;

5. Valore attribuito ai crediti e beni conferiti: solo in sede di delibera di aumento del capitale sociale i conferimenti possono essere eseguiti anche con beni diversi dal denaro. Quindi in fase di costituzione non è previsto il conferimento di beni in natura e/o crediti;
6. Ripartizione utili: gli utili risultanti dal bilancio non potranno mai essere ripartiti, anche indirettamente, fra i soci e dovranno essere reinvestiti nell'attività che costituisce l'oggetto sociale;
7. Libertà di recesso dei soci nei casi previsti dalla legge;
8. Nessun beneficio previsto ai fondatori/promotori;
9. Sistema di amministrazione: l'amministrazione della società è effettuata dal **consiglio di gestione** secondo il "**sistema dualistico**" disciplinato dagli articoli 2409 octies e seguenti C.C.. Il consiglio di gestione è composto da sette membri, in deroga al principio dell'amministratore unico previsto dall'art. 11, comma 2, del T.U., apparendo tale scelta giustificata dalla decisione di non compensare gli amministratori della società e dall'esigenza di:
 - garantire sufficiente rappresentatività e collegialità nell'organo di governo della società;
 - valorizzare le diverse competenze e professionalità espresse dai partner pubblici e privati, anche attraverso la rotazione dei rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio di gestione e al Consiglio di sorveglianza
 - accentuare le finalità consortili e mutualistiche della società;
10. la preferenza per il modello dualistico è determinata dalla finalità di concentrare in capo a un organo più snello di governo (il Consiglio di sorveglianza), anziché in capo all'Assemblea, le decisioni strategiche della società, quali l'approvazione del bilancio;
11. l'assegnazione dei ruoli riservati ai soggetti pubblici, all'interno del Consiglio di gestione e del Consiglio di sorveglianza, è determinata dal rispetto del criterio di proporzionalità indicato nell'art. 2449 c.c. (v. Consiglio di Stato, sez. VI, 20 marzo 2012, n. 1574);
12. Lo stesso consiglio può nominare un amministratore delegato tra i propri membri. L'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali e gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. La

CLASSIFICA
2.8 e 2.11.2

rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del consiglio di gestione, previa (a meno che si tratti di agire o resistere in giudizio nell'interesse della società) deliberazione del consiglio di gestione recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza, e all'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri conferitigli;

13. *Numero componenti il Collegio Sindacale: nel sistema dualistico è previsto il **Consiglio di Sorveglianza** che è costituito da 16 membri di cui 1 iscritto nell'apposito registro dei Revisori Legali;*
14. *Nomina dei primi amministratori, componenti il consiglio di sorveglianza e revisore: nessuna indicazione. La maggioranza degli organi è garantita dalla nomina diretta da parte dei soci pubblici, ai sensi dell'art. 2449 c.c.;*
15. *Spese costituzione a carico della società: v. allegato 2;*
16. *Durata della società: **31 dicembre 2028** e nei limiti dell'art. 3 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;*

*Pertanto la proposta di costituire la società **SMACT Società consortile per azioni** appare pienamente giustificata e rispondente alle finalità istituzionali dell'Ente camerale ed il modello di statuto predisposto (allegato n. 1) è conforme alle vigenti norme in materia di società partecipate da enti pubblici. La costituzione della società consortile per azioni **SMACT** appare altresì compatibile con le norme di tutela della concorrenza e in materia di aiuti di Stato, essendo, da un lato, finalizzata alla partecipazione a bandi ministeriali di finanziamento autorizzati dal reg. UE n. 651/2014 e perciò esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione previsto dall'art. 108, par. 3, TFUE ed essendo, dall'altro, in tutto rispondente, nei suoi contenuti e nelle sue finalità, ai criteri fissati dal D.M. 12 settembre 2017, n. 214 e succ. mod., che di tale fonte europea costituisce attuazione.*

*In tale contesto, il ruolo della Camera di Commercio di Padova a fianco delle più importanti Università del Triveneto è quello di assicurare che i benefici di un progetto di così ampio respiro ricadano sulle PMI del territorio che si configura ad essere candidato **ad un "luogo" in cui viene realizzata una forte caratterizzazione di supporto allo sviluppo di processi di innovazione e trasferimento tecnologico nell'ambito della rivisitazione strategica del quartiere fieristico (infra)**.*

Infatti, come è emerso durante la seduta del Consiglio camerale e nella Commissione consiliare destinata agli approfondimenti su questo progetto, si teme che delle opportunità che possano emergere si possano avvantaggiare solo le aziende maggiormente strutturate.

Tra le funzioni delle Camere di Commercio come indicato dall'art. 2 comma 2 lettera d) della legge 580/1993, nella versione attualmente in vigore, è specificatamente previsto il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali.

*Nel caso di specie la scelta viene pertanto orientata verso la costituzione di una vera e propria "infrastruttura nazionale" di interesse economico generale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 580/1993 che viene realizzata mediante la partecipazione ad una nuova società (**SMACT ScpA**)*

*Il Competence center si prefigura come strettamente collegato con il **progetto di realizzazione di un Innovation Hub presso il quartiere fieristico di Padova** nel quadro di un progetto di integrazione tra tutti gli operatori che si occupano sul territorio di innovazione e trasferimento tecnologico coordinato da Sinloc SpA su incarico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in cui è coinvolta la Camera di Commercio di Padova ed alcune società partecipate di rilevanza strategica*

CLASSIFICA
2.8 e 2.11.2

*tra cui il Parco Scientifico Galileo che recentemente ha ottenuto il riconoscimento ufficiale di Centro di Trasferimento Tecnologico nell'ambito del Piano Impresa 4.0 (primo CTT in Veneto). La decisione che la Giunta camerale è chiamata ad adottare in data odierna **si integra con il progetto di Innovation Hub presso il quartiere fieristico di Padova** (deliberazioni della Giunta camerale n. 14 del 26/03/2018 e n. 50 del 03/05/2018), apportando quel cambiamento della destinazione della realtà fieristica e coordinandosi con essa per il quale si sta lavorando anche nel progetto di Fiera di Padova Immobiliare.*

*Pertanto al fine di assicurare che i benefici degli investimenti effettuati dallo Stato e dagli altri soggetti pubblici e privati ricadano sulle piccole e medie imprese, **la Camera di Commercio** ritiene opportuno e necessario prendere parte alla **costituzione della Società Consortile, fase iniziale del progetto** che si sta sviluppando tra le università e i centri di ricerca, anche considerando che dalla costituzione per la durata di tre anni la compagine sociale non potrà essere modificata, **con una partecipazione pari al 5,5 % per l'importo di € 5.500**. Le risorse per tale operazione potranno essere attinte nel Preventivo 2018 voce 112001 Partecipazioni azionarie che ne prevede la disponibilità.*

*L'intervento proposto in data odierna va altresì inquadrato **nell'ambito di una stretta sinergia e coerenza con il progetto di ricapitalizzazione e sviluppo di Fiera Immobiliare SpA** per una completa rimodulazione strategica del quartiere fieristico, già deciso con [deliberazione della Giunta camerale n. 14 del 26/03/2018](#).*

*A seguito della costituzione della società e nel quadro delle scelte strategiche di carattere pluriennale che la nuova amministrazione sta elaborando anche ai fini della redazione della Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2019, **si potranno prevedere l'utilizzo di ulteriori risorse nella programmazione degli investimenti** dell'Ente camerale per lo sviluppo integrato del Competence Center SMACT nell'ambito dell'Innovation Hub presso il quartiere fieristico.*

*L'Università di Padova e i partner di progetto hanno già fissato presso il notaio la data del **10.12.2108** per la costituzione di **SMACT Società Consortile per Azioni** e pertanto è necessario che anche la Giunta della Camera di Commercio di Padova si esprima sul punto, in considerazione anche del fatto che l'assunzione di una nuova partecipazione richiede la preventiva autorizzazione con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell' art. 2 comma 4 della legge 580/1993 come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.*

La presente deliberazione dev'essere trasmessa, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, a fini conoscitivi, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La richiesta di parere al collegio dei revisori, prevista ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D.P.R. n. 254/2005, è stata inviata in data 15 ottobre u.s. entro i 3 giorni richiesti dalla norma. Alla data attuale il parere non è ancora pervenuto.

A conclusione dell'esposizione a cura del Segretario Generale, il Vice Presidente Franco Pasqualetti riferisce che alla Giunta camerale è proposto:

- a. di disporre l'adesione della Camera di Commercio di Padova alla costituenda SMACT Società consortile per azioni, approvando lo schema di statuto (all. 1 alla presente deliberazione), previa autorizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico

CLASSIFICA
2.8 e 2.11.2

- ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 580/1993 come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
- b. di autorizzare il Segretario Generale ad intervenire nell'atto di costituzione della nuova società SMACT Società consortile per azioni, in nome e per conto della Camera di Commercio di Padova, secondo gli elementi informativi essenziali indicati in premessa e il business plan di SMACT Società consortile per azioni (all. 2. alla presente deliberazione);
 - c. di sottoscrivere un valore del Capitale sociale della società pari ad euro 5.500 corrispondente a n. 55 azioni;
 - d. di dare mandato al Segretario Generale ai fini della nomina, in accordo con i soci, dei propri rappresentanti negli organi societari;
 - e. di delegare il Segretario Generale a proporre eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie in sede di costituzione per lo sviluppo ottimale della partecipazione camerale alla costituenda società;
 - f. di rinviare alla fase di programmazione per l'anno 2019 l'intervento di supporto da parte della Camera di Commercio di Padova all'azione operativa della costituenda società SMACT anche avvalendosi di strumenti societari previsti dall'art. 8 della bozza di statuto (Strumenti finanziari diversi dalle azioni) al fine di ottenere il più ampio impatto dell'azione del Competence center SMACT a favore delle micro e piccole imprese del territorio;
 - g. di dichiarare il presente provvedimento efficace ed eseguibile dopo il rilascio dell'autorizzazione indicata al punto a) della presente deliberazione.

Il Vice Presidente Franco Pasqualetti apre la discussione.

Verificato che nessun consigliere chiede la parola sul tema in trattazione, la Giunta camerale assume la seguente

DELIBERAZIONE

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Segretario generale;

PRESO ATTO che il Dirigente dell'Area Contabile e Finanziaria ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile della delibera proposta per quanto attiene all'acquisto delle azioni come previsto, rinviando ad un momento successivo la valutazione riguardo all'intervento di supporto previsto ai sensi dell'art. 8 della proposta di statuto sociale quando saranno definiti gli aspetti operativi di tale intervento;

PRESO ATTO che il Segretario Generale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico - amministrativa dell'istruttoria espletata dal Responsabile del

CLASSIFICA
2.8 e 2.11.2

procedimento, ai sensi dell'articolo 6 della legge [7 agosto 1990 n. 241](#), e della relativa proposta di provvedimento, e alla legittimità della delibera proposta e pertanto ha dichiarato che nulla osta alla sua adozione;

PRESO ATTO che è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 254/2005 e che alla data odierna, scaduto il termine previsto dalla precitata disposizione, non è pervenuto;

RITENUTO che il mancato rilascio nel termine previsto, del parere del collegio dei revisori, non sia di per sè elemento ostativo all'adozione della presente deliberazione, anche in considerazione del fatto che il parere ha natura "non vincolante";

VISTI gli articoli [14 e 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.](#);

VISTO lo [Statuto](#) approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 in data 25/10/2017;

VISTO il [Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale](#) approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 9 in data 29/10/2014;

IN ESECUZIONE della propria [deliberazione n. 81/2018 in data 2 agosto 2018](#);

VERIFICATO che il Presidente Santocono non partecipa ai lavori come sopra rappresentato sono presenti: il Vice Presidente Pasqualetti con funzioni di presidente della seduta e i consiglieri Andrighetti, Bressan, Cagnotto, Dall'Aglio, Ghirardo e Montagnin e che pertanto sussiste il numero legale ai fini della votazione del presente provvedimento;

A VOTI unanimi del Vice Presidente Pasqualetti e dei consiglieri Andrighetti, Bressan, Cagnotto, Dall'Aglio, Ghirardo e Montagnin;

DELIBERA

1. di disporre l'adesione della Camera di Commercio di Padova alla costituenda SMOACT Società consortile per azioni, approvando lo schema di statuto (all. 1 alla presente deliberazione), previa autorizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 580/1993 come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
2. di autorizzare il Segretario Generale ad intervenire nell'atto di costituzione della nuova società SMOACT Società consortile per azioni, in nome e per conto della Camera di Commercio di Padova, secondo gli elementi informativi essenziali indicati in premessa e il business plan di SMOACT Società consortile per azioni (all. 2. alla presente deliberazione);
3. di sottoscrivere un valore del Capitale sociale della società pari ad euro 5.500

CLASSIFICA
2.8 e 2.11.2

- corrispondente a n. 55 azioni;
4. di dare mandato al Segretario Generale ai fini della nomina, in accordo con i soci, dei propri rappresentanti negli organi societari;
 5. di delegare il Segretario Generale a proporre eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie in sede di costituzione per lo sviluppo ottimale della partecipazione camerale alla costituenda società;
 6. di rinviare alla fase di programmazione per l'anno 2019 l'intervento di supporto da parte della Camera di Commercio di Padova all'azione operativa della costituenda società SMOACT anche avvalendosi di strumenti societari previsti dall'art. 8 della bozza di statuto (Strumenti finanziari diversi dalle azioni) al fine di ottenere il più ampio impatto dell'azione del Competence center SMOACT a favore delle micro e piccole imprese del territorio;
 7. di dichiarare il presente provvedimento efficace ed eseguibile dopo il rilascio dell'autorizzazione indicata al punto n. 1 della presente deliberazione.

Il Segretario

Maurizio Pirazzini

*(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)*

Il Vice Presidente

Franco Pasqualetti

*(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,
82 - art. 20, comma 1 bis)*

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#)) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito [www.pd.camcom.it](#). In caso di stampa cartacea l'apposizione della firma grafometrica o, nel caso di apposizione di firma digitale, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)

[Link ad uso interno](#)

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE SOCIALE ED EFFICACIA DELLO STATUTO, SCOPO E OGGETTO, DURATA, SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE SOCIALE ED EFFICACIA DELLO STATUTO

1. La Società, costituita ai sensi degli artt. 2325 C.C. e 2615 ter C.C., si denomina: "**SMACT SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI**".

2. La titolarità delle partecipazioni al capitale sociale della presente società e l'accettazione di funzioni e di incarichi disciplinati dal presente statuto implica l'accettazione delle norme recate dallo statuto stesso.

ARTICOLO 2) SCOPO CONSORTILE E OGGETTO SOCIALE

1. La Società, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C. e nel rispetto della normativa vigente, ha finalità consortile volta a costituire un centro di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, avente lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0 (conosciuto anche come Piano nazionale impresa 4.0) in attuazione dell'art. 1 comma 115 Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ed in conformità e nel rispetto dell'art. 4 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, del D.M. Sviluppo Economico 12 settembre 2017 n. 214, del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2018 e s.m.i.

A tal fine la società ha per oggetto principale l'erogazione di servizi di:

a) orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologica;

b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito "Industria 4.0" mediante attività di formazione in aula e sulla linea produttiva e su applicazioni reali, utilizzando, ad esempio, linee produttive dimostrative e sviluppo di casi d'uso, allo scopo di supportare la comprensione da parte delle imprese fruitrici dei benefici concreti in termini di riduzione dei costi operativi ed aumento della competitività dell'offerta; specificamente, in termini di maggiore flessibilità produttiva, maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie, maggiore produttività attraverso minori tempi di set-up, riduzione di errori e fermi macchina, migliore qualità, minori costi e scarti, maggiore funzionalità di prodotti e servizi. In particolare, le attività di formazione e diffusione delle tecnologie in ambito "Industria 4.0" potranno consistere in:

- predisposizione di materiale informativo su tecnologie in ambito "Industria 4.0" e relativi benefici, supportato da casi reali;

- realizzazione di una o più linee produttive dimostrative all'interno del centro di competenza con l'obiettivo di presentare, in un ambiente reale, l'applicazione delle tecnologie in ambito Industria 4.0;

- sviluppo di casi d'uso per testare i contenuti oggetto del corso di formazione con i partecipanti interagendo con le linee produttive dimostrative, simulando le variazioni di produttività in assenza o presenza di uno o più tecnologie in ambito "Industria 4.0";

- predisposizione di applicativi per presentare ai partecipanti ai corsi di formazione gli indicatori di performance e i relativi benefici in termini di minori tempi di avvio e ciclo di produzione, minori errori, maggiore qualità, maggiore efficienza degli impianti, etc., delle linee di produzione e delle singole tecnologie in ambito "Industria 4.0";

c) attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, compresi quelli di natura collaborativa tra le stesse, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito "Industria 4.0", anche attraverso azioni di stimolo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI.

2. La Società potrà compiere tutti gli atti, le procedure e quanto necessario o utile per il conseguimento dello scopo consortile.

La Società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari

e finanziarie - quest'ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e nei limiti di legge (D. Lgs. 385/1993 e relativi provvedimenti attuativi) - che gli amministratori riterranno utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

3. E' fatto divieto di distribuire ai soci - anche indirettamente - utili, i quali dovranno essere reinvestiti nell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto) e comunque nel rispetto dell'art. 3 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Comune di Venezia all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

ARTICOLO 5) SOCI

1. Possono essere soci della Società soggetti pubblici e privati (imprese e altri operatori economici, inclusi quelli che svolgono attività di intermediazione finanziaria e/o assicurativa, associazioni di categoria nazionali o territoriali), come definiti dal successivo comma 3, con la partecipazione di almeno un organismo di ricerca, come definito dall'art. 1, lettera e) del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2018.

2. I soci devono possedere i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.M. Sviluppo Economico 12 settembre 2017 n. 214, dal Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2018 e da ogni altro provvedimento integrativo e/o modificativo successivo; in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 2603, 2609 e 2615 ter C.C., i soci privati non possono partecipare, direttamente e neppure per interposta persona, ad altro centro di competenza nella forma del partenariato pubblico-privato di cui all'art. 5 del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2018.

I soci privati dovranno essere selezionati tramite procedura di evidenza pubblica ai sensi della vigente normativa.

3. Salvo quanto previsto nel comma successivo, ai fini del presente statuto si intendono:

a) soci pubblici gli enti pubblici, le "società in controllo pubblico" di cui all'art. 2 lett. m) del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nonché gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 1, comma 60 L. 6 novembre 2012 n. 190 e art. 1, comma 2 lett. c) D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i.;

b) soci privati gli enti di diritto privato diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).

4. Ai soli fini di cui agli artt. 22 e 27 del presente statuto ed in relazione ai diritti di nomina e di revoca delle cariche sociali ai sensi dell'art. 2449 c.c. si intendono soci pubblici i soci definibili come ente pubblico ai sensi della vigente normativa.

ARTICOLO 6) AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono aderire alla Società devono rivolgere domanda scritta all'organo amministrativo dichiarando di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di eventuali

regolamenti e di accettarle integralmente, nonché di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, fornendo tutte le informazioni, le garanzie e le dichiarazioni ritenute necessarie dall'organo amministrativo e da eventuali regolamenti.

2. All'organo amministrativo compete la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 nonché la verifica del rispetto della normativa di cui all'art. 5 comma 9 D. Lgs. n. 50/2016 in tema di procedura di evidenza pubblica ovvero della normativa di cui agli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo delibera in merito all'ammissione della domanda. Il rifiuto deve essere motivato.

3. Decorso il termine di cui all'art. 11, comma 1 del presente statuto, l'ingresso del nuovo socio potrà avvenire anche mediante sottoscrizione di azioni di nuova emissione riservata al socio subentrante, nel rispetto dell'art. 2441 C.C.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 7) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

2. Il capitale sociale è diviso in numero 1.000 (mille) azioni ordinarie prive di valore nominale.

3. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, anche da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

4. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare ai soci privati.

ARTICOLO 8) STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346 comma 6 C.C., che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei diritti indicati nella deliberazione di emissione e riportati nel presente statuto.

2. I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono o meno trasferibili a seconda di quanto stabilito nella deliberazione di emissione e di quanto disposto nel presente statuto.

ARTICOLO 9) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE.

1. In deroga al disposto dell'articolo 2342 comma 1 C.C. in sede di delibera di aumento del capitale sociale i conferimenti possono essere eseguiti anche con beni diversi dal denaro.

2. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

3. L'organo amministrativo può deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2446 commi 2 e 3 C.C. per essere le azioni emesse senza indicazione del loro valore nominale.

ARTICOLO 10) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

1. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ARTICOLO 11) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. Ai sensi dell'art. 2355 bis C.C. le azioni non sono trasferibili per il periodo di 3 (tre) anni dalla costituzione della Società, durante il quale la compagine sociale deve rimanere invariata.

2. Decorso il predetto periodo, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, il diritto di proprietà delle proprie azioni od obbligazioni convertibili in azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, ovvero costituire diritti reali limitati di godimento o di garanzia sulle azioni medesime, si applicano le seguenti disposizioni.

Nei casi di cui sopra agli altri soci spetta il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di alienazione; qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto è offerto, il socio proponente sarà libero di alienare il diritto indicato nella proposta nel termine di 30 (trenta) giorni dallo spirare del termine ultimo per l'esercizio del diritto di prelazione.

Ove il trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni del presente articolo.

Rimane comunque fermo quanto previsto dal successivo comma 10 del presente articolo.

3. In caso di concorso di più richiedenti, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla partecipazione azionaria già di propria titolarità ed acquisisce anche il diritto di prelazione che altri soci non esercitano, a meno che non dichiarino, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di non voler beneficiare di tale accrescimento. Se, per effetto di detta rinuncia, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia interamente prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

4. Il socio ("proponente") che intende effettuare il trasferimento ("la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.

5. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

6. Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione.

7. Fermo quanto previsto dal successivo comma 10 del presente articolo, ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi precedenti, ove applicabili, con l'unica particolarità che chi esercita la prelazione dovrà corrispondere al cedente a titolo oneroso o al donante una somma pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo deve essere determinato di comune accordo tra le parti; in mancanza di accordo la parte che ne ha interesse può, sostenendone le relative spese, richiedere al Presidente del Tribunale del luogo della sede sociale la nomina di un arbitratore.

L'arbitratore è nominato per determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo è determinato con esclusivo riferimento al valore effettivo della società alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente.

La determinazione dell'arbitratore dell'ammontare del prezzo di ciò che è oggetto del negozio traslativo deve essere notificata senza ritardo all'organo amministrativo.

Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può decidere di revocare la propria proposta, dandone comunicazione all'organo

amministrativo entro il termine di quindici giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza della facoltà di revoca.

Sia in caso di revoca che di conferma della proposta, oppure in mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del proponente l'organo amministrativo deve darne comunicazione senza ritardo (unitamente alla decisione dell'arbitratore) ai soci che hanno richiesto l'intervento dell'arbitratore.

8. La stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella proposta formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei quindici giorni successivi a quello in cui la procedura prevista dal presente articolo si è perfezionata.

9. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intenda procedere al trasferimento può liberamente stipulare l'atto entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione; decorsi detti trenta giorni, occorre ripetere tutta la procedura di cui sopra.

10. Resta inteso che ogni qualvolta il trasferimento della partecipazione debba essere effettuato tramite procedura ad evidenza pubblica, il diritto di prelazione dovrà esercitarsi comunque al prezzo della proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione verrà effettuata all'esito del mancato esercizio del diritto di prelazione o dell'inutile decorso del termine per il relativo esercizio. A tal proposito, il socio alienante dovrà dare avviso anche all'organo amministrativo dell'avvio della procedura di evidenza pubblica entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del bando; lo stesso socio alienante dovrà quindi dare tempestiva notizia dell'intervenuta proposta di aggiudicazione all'organo amministrativo il quale dovrà darne tempestiva informazione agli altri soci affinché possano esercitare il diritto di prelazione come sopra disciplinato.

Rimangono fermi per i soci privati il limite di cui all'art. 17 comma 3 D. Lgs. 175/2016 e per i soci pubblici l'obbligo di rispettare, in caso di esercizio del diritto di prelazione, quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 175/2016.

11. In tutte le ipotesi di trasferimento a terzi non soci per atto tra vivi, anche per il caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui sopra, a titolo oneroso o gratuito, del diritto di proprietà delle azioni, dei diritti di opzione, dei warrants, nonché di costituzione sulle stesse di diritti reali di godimento o di garanzia, sarà inoltre necessario, affinché l'atto di disposizione sia opponibile alla società, il preventivo gradimento non mero dell'organo amministrativo il quale dovrà accertare motivatamente la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 (cinque) da parte del potenziale socio entro il termine di 15 (quindici) giorni scaduto infruttuosamente quello per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci.

12. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione e di gradimento di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.

13. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere effettuate con le modalità di cui all'art. 38 del presente statuto.

ARTICOLO 12) RECESSO - ESCLUSIONE

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437 C.C.

2. In considerazione dello scopo consortile e del divieto di ripartizione, anche indiretta, degli utili, al socio recedente verrà liquidata una somma corrispondente al minor importo tra il valore reale dalle azioni per le quali ha esercitato il diritto di recesso, calcolato alla data di esercizio del diritto di recesso, ed il complessivo ammontare dei conferimenti imputati a capitale sociale nominale effettuati dal medesimo socio nel corso dello svolgimento del rapporto sociale.

Dal suddetto computo rimangono esclusi eventuali conferimenti imputabili a patrimonio.

E' del pari escluso il rimborso al socio recedente della quota di capitale sociale nominale attribuita al medesimo in forza di un eventuale aumento gratuito di capitale sociale.

3. Ai sensi dell'art. 2609 C.C. può essere escluso il socio:

- che sia stato dichiarato fallito o comunque sottoposto a procedura concorsuale;
- che abbia perso i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 5 del presente statuto ai fini della partecipazione alla società;
- che direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, ponga in essere nei confronti della società atti di concorrenza sleale o comunque contrari alle regole di correttezza e buona fede nell'esercizio della propria attività economica, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

La deliberazione di esclusione è adottata, su proposta dell'organo amministrativo, dall'assemblea dei soci con le maggioranze dell'assemblea straordinaria, la quale delibererà anche la riduzione del capitale sociale da adottarsi mediante riscatto e annullamento delle azioni ai sensi dell'art. 2357 bis comma 1 n. 1 e dell'art. 2437 sexies C.C.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso; l'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione suddetta.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione delle azioni, salvo restando, nell'ipotesi sopra precisata, il risarcimento dei danni; al riguardo si applicano le disposizioni in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 13) COMPETENZE ASSEMBLEARI

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea ordinaria può, inoltre, approvare il regolamento dei lavori assembleari.

2. Sono riservate alla competenza dell'**assemblea ordinaria**:

- a) la nomina e la revoca dei consiglieri di sorveglianza, con le modalità di cui infra e fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 2449 C.C.;
- b) la deliberazione sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
- c) la nomina e la revoca del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla competenza dell'assemblea.

3. Sono di competenza dell'**assemblea straordinaria**:

- a) le modificazioni dello statuto, salvo quanto attribuito dal presente statuto alla competenza del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di strumenti finanziari;
- d) l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni;
- e) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

ARTICOLO 14) LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la Società oppure altrove purché in Italia.

ARTICOLO 15) CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito/inviato ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

ARTICOLO 16) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno e che risultano iscritti o che hanno diritto di essere iscritti nel libro dei soci e i titolari di strumenti finanziari partecipativi.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio-video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

3. Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione degli obblighi di deposito/pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle assemblee dei soci.

ARTICOLO 17) RAPPRESENTANZA

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta e sottoscritta, anche digitalmente, spedita/inviata al delegato o alla Società con le modalità di cui all'art. 38 del presente statuto. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La rappresentanza può essere conferita per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni, oppure per più assemblee.

ARTICOLO 18) PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al membro dell'organo amministrativo più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza e delle votazioni stabilendone preliminarmente per argomento le modalità, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'assemblea sottoscrive insieme al segretario.

ARTICOLO 19) QUORUM ASSEMBLEARI E MODALITA' DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

- in seconda convocazione e nelle convocazioni successive, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2393 bis C.C.

2. L'assemblea **straordinaria**:

- in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;

- in seconda convocazione è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale partecipante all'assemblea fermo restando che è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della società;
- lo scioglimento anticipato;
- la proroga della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'emissione di azioni privilegiate;

- in terza convocazione e nelle convocazioni successive, è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale partecipante all'assemblea fermo restando che è necessario, anche in terza convocazione e nelle convocazioni successive, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della società;
- lo scioglimento anticipato;
- la proroga della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'emissione di azioni privilegiate.

3. Per l'elezione dei componenti del consiglio di sorveglianza, fermi i diritti di nomina di cui all'art. 2449 C.C. come attribuiti ai soci pubblici ai sensi del presente statuto, si osservano le seguenti modalità.

i) I soci che rappresentino almeno l'1 % (uno per cento) del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 16 (sedici) nominativi. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 20 (venti) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione deve essere prodotta contestualmente alla presentazione delle liste;

ii) ciascun Socio non può presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società controllate o collegate o sottoposte a comune controllo ovvero comunque soggette ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497-2497-septies, C.C. ovvero ancora a mezzo di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

iii) ciascuna lista deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;

iv) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia ai soci; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine del settimo giorno antecedente la data dell'assemblea, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

v) la lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

3.a. Per l'elezione del consiglio di sorveglianza si procede come segue. I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

3.b. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

3.c. Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.

Qualora, anche a seguito della suddetta procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel comma 3.c. escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano nessuno dei due requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi.

Qualora applicando i criteri di cui sopra, non dovesse risultare possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto.

3.d. In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

4. In ogni caso per l'adozione delle deliberazioni di:

- a) modifica della clausola dell'oggetto sociale che consenta un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) trasformazione della società;
- c) trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) revoca dello stato di liquidazione,

di cui all'art. 7 comma 7 del D. Lgs. 175/2016 i soci pubblici dovranno rispettare le modalità di cui ai commi 1 e 2 del predetto art. 7 del D. Lgs. 175/2016.

5. In caso di socio in conflitto d'interessi e in ogni altro caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non esercita il diritto di voto.

ARTICOLO 20) ASSEMBLEE SPECIALI

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;

b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice civile;

c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 C.C..

ARTICOLO 21) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 22) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. L'amministrazione della società è effettuata dal consiglio di gestione secondo il "sistema dualistico" disciplinato dagli articoli 2409 octies e seguenti C.C., sistema di amministrazione e controllo adottato per ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi in conformità ai principi di cui al D. Lgs. n. 175/2016.

2. Il consiglio di gestione è composto da sette membri, secondo quanto stabilito in occasione della nomina.

Il numero dei componenti del consiglio di gestione può essere superiore a sette nel solo caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 8 del presente statuto dotati del diritto di nomina di un componente del consiglio di gestione.

3. La nomina dei componenti del consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, salvo il caso di emissione di strumenti di strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 8 del presente statuto dotati del diritto di nomina di un componente del consiglio di gestione e salvo quanto di seguito previsto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 C.C. spetta:

- al socio "Università degli studi di Padova" la nomina di un componente del consiglio di gestione il quale rivestirà la carica di Presidente dell'organo amministrativo medesimo;

-- ai soci "Università degli Studi di Verona", "Università Ca' Foscari di Venezia", "Università degli Studi di Trento", "Scuola Internazionale Superiore degli Studi Avanzati", "Libera Università di Bolzano", "Università degli Studi di Udine", "Università IUAV di Venezia" e comunque ad eventuali altri soci che siano Enti Universitari - a rotazione tra loro in modo che sia sempre garantito un criterio di rappresentanza su base regionale (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige) - la nomina di tre componenti del consiglio di gestione (uno per ciascuna delle suddette regioni);

--- ai soci enti pubblici "Fondazione Bruno Kessler Trento", "INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare", "Camera di Commercio Industria Artigianato

Agricoltura di Padova", a rotazione tra loro, la nomina di un componente del consiglio di gestione.

A tal fine ciascuno dei predetti soci pubblici - previa apposita delibera dell'organo amministrativo in conformità al proprio e rispettivo ordinamento - dovrà fornire - almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza del consiglio di sorveglianza chiamata a nominare i componenti del consiglio di gestione - alla società esaustiva indicazione del consigliere di gestione nominato corredata da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo, una dichiarazione dello stesso attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché la sua accettazione della carica.

I restanti due componenti del consiglio di gestione saranno eletti dal consiglio di sorveglianza tra i nominativi proposti dai consiglieri di sorveglianza di riferimento degli altri soci. A tal fine detti consiglieri di sorveglianza dovranno indicare almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza del consiglio di sorveglianza una rosa di almeno 4 (quattro) candidati fornendo esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché la loro accettazione della candidatura.

Nel caso di inerzia di alcuno dei soci pubblici nell'esercizio del diritto spettante ai sensi dell'art. 2449 C.C. ovvero di inerzia nell'indicazione dei candidati da parte dei consiglieri di sorveglianza di riferimento degli altri soci - dovendosi intendere per comportamento inerte il mancato rispetto dell'indicazione del nominativo nei termini sopra statutariamente determinati -, i rispettivi componenti saranno nominati dal consiglio di sorveglianza a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

In funzione del regolare e corretto funzionamento del consiglio di gestione, al fine di evitare il pericolo di stallo o di mancato incardinamento dello stesso, garantendo la continuità amministrativa della società, il consiglio di gestione si intenderà completo ed in grado di operare con pienezza di poteri nel numero che risulterà eletto dal consiglio di sorveglianza - e quindi in tale ipotesi dovendosi intendere il numero dei suoi componenti fissato in deroga a quanto indicato dal presente statuto ma comunque non inferiore a due componenti ai sensi dell'art. 2409 novies, secondo comma C.C. - laddove per qualsiasi ragione lo stesso non sia in grado, a causa di comportamenti dei soci e/o dei consiglieri di sorveglianza già nominati, di addivenire alla nomina dei componenti mancanti ai sensi del comma precedente.

4. I componenti del consiglio di gestione possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o all'atto della nomina.

Valgono per i componenti del consiglio di gestione le clausole di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C. Restano ferme altresì le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i.

5. Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di gestione e se nominati decadono dall'ufficio i componenti del consiglio di sorveglianza e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 C.C.

6. I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili.

7. I componenti del consiglio di gestione sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo. Ai sensi dell'art. 2449 secondo comma C.C. i componenti del consiglio di gestione nominati dai soci pubblici possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, salvo che si tratti di componenti nominati dai soci pubblici ai sensi dell'art. 2449 C.C. e del presente statuto: in tal caso la nomina - purché avvenga nel rispetto dei termini statutariamente fissati - spetta al medesimo

ente competente ai sensi dell'art. 2449 C.C. e del presente statuto; in caso di inerzia il consiglio di sorveglianza provvede alla sostituzione anche di tali componenti.

I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

9. Come previsto dal precedente comma 3 del presente articolo, la funzione di Presidenza del consiglio di gestione è attribuita al componente nominato dal socio "Università degli studi di Padova" ai sensi dell'art. 2449 C.C.; nel caso di inerzia di quest'ultimo, il consiglio di gestione elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta.

E' esclusa la possibilità di nomina di un Vice-Presidente salvo il caso in cui tale carica sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di alcun compenso. In tal caso la nomina avviene da parte del consiglio di gestione medesimo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10. Il presidente del consiglio di gestione:

a) convoca il consiglio di gestione e ne fissa l'ordine del giorno;
b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; assicura adeguati flussi informativi tra il management e l'organo amministrativo e si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dall'organo amministrativo gli eventuali poteri di direzione, di indirizzo e di controllo da parte della società;

c) assicura l'informazione ai consiglieri circa le novità legislative e regolamentari che riguardano la società e gli organi sociali; vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e di regolamento e sul rispetto dello statuto, sull'osservanza delle regole di governo della società;

d) coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

11. Ai componenti del consiglio di gestione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, essendo l'attività prestata a titolo gratuito.

12. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti del consiglio di gestione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

La scelta dei componenti del consiglio di gestione deve rispettare i criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e in particolare il principio di equilibrio di genere.

E' fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 23) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Il consiglio di gestione si raduna, sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal consiglio di sorveglianza.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi/inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. In caso di inerzia del presidente del consiglio di gestione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre 10 (dieci) giorni, le formalità di convocazione predisposizione, sottoscrizione, invio dell'avviso di convocazione, possono essere effettuate da ciascun membro dell'organo amministrativo.

3. Il consiglio di gestione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti

anche con sistemi audio-video tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del consiglio di sorveglianza.

4. Le adunanze del consiglio di gestione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio-video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno;
- e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, ivi compresa quella di costituzione di patrimoni destinati, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti. Salvo per il caso in cui il consiglio sia composto di due soli membri in carica, in caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il Presidente. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di gestione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
 - b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
 - c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
 - d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio.

11. Ai sensi degli artt. 2409-undecies, secondo comma, e 2391 C.C., il consigliere di gestione che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società rilevante ai sensi di legge, deve darne notizia al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. L'Amministratore Delegato dovrà altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. La deliberazione del consiglio di gestione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.

ARTICOLO 24) POTERI E DOVERI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E DEI SUOI MEMBRI

1. L'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali e

gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; i suoi componenti, in particolare:

- a) apportano alla società le specifiche professionalità di cui sono dotati;
- b) conoscono i compiti e le responsabilità della carica;
- c) agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo lo scopo consortile;
- d) accettano la carica solo quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società o enti;
- e) mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell'ufficio ricoperto.

2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;
- b) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- c) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- d) la riduzione del capitale sociale per perdite ex art. 2446 secondo comma C.C., se le azioni sono senza valore nominale.

ARTICOLO 25) PRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO

1. Il presidente del consiglio di gestione convoca il consiglio di gestione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il consiglio di gestione può nominare tra i suoi membri un amministratore delegato fissando le relative attribuzioni. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381 comma 4 C.C.

3. L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza ogni trimestre sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

ARTICOLO 26) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) al Presidente del consiglio di gestione previa (a meno che si tratti di agire o resistere in giudizio nell'interesse della società) deliberazione del consiglio di gestione recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza;
- b) all'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri conferitigli.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, il tutto nel rispetto delle norme in tema di rappresentanza negoziale.

ARTICOLO 27) CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - NOMINA E FUNZIONAMENTO

1. Il consiglio di sorveglianza - nell'ambito del "sistema dualistico" disciplinato dagli articoli 2409 octies e seguenti C.C., sistema di amministrazione e controllo adottato per ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi in conformità ai principi di cui al D. Lgs. n. 175/2016 - è nominato dall'assemblea dei soci, salvo quanto oltre previsto ai sensi dell'art. 2449 C.C., e si compone di sedici membri anche non soci.

Almeno un componente del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di sorveglianza e se nominati decadono dall'ufficio i componenti del consiglio di gestione e coloro che si trovano nelle altre condizioni previste dall'articolo 2409-duodecies, ultimo comma, C.C.

3. Ai componenti del consiglio di sorveglianza spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, essendo l'attività prestata a titolo gratuito.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti del consiglio di sorveglianza gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

La scelta dei componenti del consiglio di sorveglianza deve rispettare i criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e in particolare il principio di equilibrio di genere.

E' fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

4. I membri del consiglio di sorveglianza durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) e sono rieleggibili.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 C.C. ai soci "Università degli studi di Padova", "Università degli Studi di Verona", "Università Ca' Foscari di Venezia", "Università degli Studi di Trento", "Scuola Internazionale Superiore degli Studi Avanzati", "Libera Università di Bolzano", "Università degli Studi di Udine", "Università IUAV di Venezia" nonché ai soci enti pubblici "Fondazione Bruno Kessler Trento", "INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare", "Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova" e comunque ad eventuali altri soci che siano Enti Universitari spetta la nomina di un componente ciascuno del consiglio di sorveglianza.

A tal fine ciascuno dei predetti soci pubblici - previa apposita delibera dell'organo amministrativo in conformità al proprio e rispettivo ordinamento - dovrà fornire - almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea dei soci chiamata a nominare gli altri componenti il consiglio di sorveglianza - alla società esaustiva indicazione del consigliere di sorveglianza nominato corredata da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo, una dichiarazione dello stesso attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché la sua accettazione della carica.

I restanti componenti del consiglio di sorveglianza, compreso il componente iscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia, verranno nominati dall'assemblea dei soci con modalità - previste all'art. 19, commi da 3 a 3.d. del presente statuto - idonee a garantire ai soci di minoranza, diversi da quegli enti pubblici che siano titolari di diritti statutari di nomina e revoca ai sensi dell'art. 2449 C.C., l'elezione di un numero di consiglieri di sorveglianza non inferiore a cinque, e, in ogni caso, non superiore al numero di componenti risultanti dalla differenza tra: (a) il numero complessivo dei componenti dell'organo, così come indicato nel precedente comma 1; e (b) il numero totale dei consiglieri la cui nomina risulta riservata ai sensi dell'art. 2449 c.c.

Nel caso di inerzia di alcuno dei soci pubblici nell'esercizio del diritto spettante ai sensi dell'art. 2449 C.C. - dovendosi intendere per comportamento inerte il mancato rispetto dell'indicazione del nominativo nei termini sopra statutariamente determinati - i rispettivi componenti saranno nominati dall'assemblea dei soci, con le medesime modalità di cui all'art. 19, commi da 3 a 3.d. del presente statuto.

In funzione del regolare e corretto funzionamento del consiglio di sorveglianza, al fine di evitare il pericolo di stallo o di mancato incardinamento dello stesso, garantendo la continuità delle attività di competenza dell'organo di controllo, il consiglio di sorveglianza si intenderà completo ed in grado di operare con pienezza di poteri nel numero che risulterà eletto dall'assemblea - e quindi in tale ipotesi dovendosi intendere il numero dei suoi componenti fissato in deroga a quanto indicato dal presente statuto ma comunque non inferiore a tre componenti ai sensi dell'art. 2409 duodecies, primo comma C.C.

6. La presidenza del consiglio di sorveglianza è attribuita, per ciascun mandato, ad uno dei componenti del medesimo consiglio nominati, ai sensi dell'art. 2449 c.c. e del presente articolo, dai soci che siano Enti

Universitari, secondo un criterio di avvicendamento su base regionale (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige) e a rotazione tra i predetti componenti.

Il presidente del consiglio di sorveglianza presiede le riunioni del consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di sorveglianza.

Il presidente del consiglio di sorveglianza, ove lo ritenga opportuno ovvero laddove sia richiesto in tal senso dal Ministero dello Sviluppo Economico, può ammettere alle adunanze del consiglio di sorveglianza in qualità di uditore un rappresentante designato dal medesimo Ministero ai fini del monitoraggio sul programma di attività della società.

E' esclusa la possibilità di nomina di un Vice-Presidente salvo il caso in cui tale carica sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di alcun compenso.

7. Il consiglio di sorveglianza, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi/inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di sorveglianza e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. In caso di inerzia del presidente all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre 10 (dieci) giorni, le formalità di convocazione predisposizione, sottoscrizione, invio dell'avviso di convocazione, possono essere effettuate da ciascun membro del consiglio di sorveglianza.

8. Il consiglio di sorveglianza si raduna, sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

9. Il consiglio di sorveglianza è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato), siano presenti - anche con sistemi audio-video collegati - tutti i membri del consiglio stesso.

10. Le adunanze del consiglio di sorveglianza possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio-video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

11. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Salvo per il caso in cui il consiglio sia composto di due soli membri in carica, in caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il Presidente.

12. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

13. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

14. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso il presidente lo ritenga opportuno le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio.

15. Il consigliere di sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società rilevante ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. e) del presente statuto, deve darne notizia al consiglio di sorveglianza, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del consiglio di sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.

ARTICOLO 28) CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - POTERI

1. Spetta al consiglio di sorveglianza:

a) nominare e revocare i componenti del consiglio di gestione, ad esclusione di quelli designati ai sensi dell'art. 2449 C.C.;

b) approvare il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;

c) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

d) riferire per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;

e) deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti;

f) svolgere tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'assemblea.

ARTICOLO 29) CONTROLLO CONTABILE

1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministro della Giustizia.

2. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

ARTICOLO 30) AZIONE DI RESPONSABILITA'

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino 1/3 (un terzo) del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2393 bis C.C.

ARTICOLO 31) DENUNCE DI CUI AGLI ARTT. 2408 E 2409 C.C.

1. La denuncia di cui all'articolo 2408 comma 2 C.C. è fatta da tanti soci che rappresentino il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

2. La denuncia di cui all'articolo 2409 comma 1 C.C. è fatta da tanti soci che rappresentino il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 175/2016 ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al Tribunale

TITOLO V **OBBLIGAZIONI**

ARTICOLO 32) OBBLIGAZIONI

1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410 C.C., è deliberata dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO VI **PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE**

ARTICOLO 33) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

1. L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis C.C..

TITOLO VII **ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

ARTICOLO 34) ESERCIZI SOCIALI - UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
Il bilancio deve essere approvato dal consiglio di sorveglianza con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società.
3. Gli utili risultanti dal bilancio non potranno mai essere ripartiti, anche indirettamente, fra i soci e dovranno essere reinvestiti nell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

ARTICOLO 35) RISTORNI

L'organo amministrativo, sulla scorta di criteri di gestione contabile intesi ad enucleare i dati relativi all'attività con i soci, rispetto ai dati relativi all'attività con i non soci, provvederà alla determinazione dei ristorni sulla base degli avanzi di gestione conseguiti ed in proporzione all'effettiva utilizzazione dei servizi sociali.

Pertanto i ristorni, che rappresentano una remunerazione differita delle prestazioni mutualistiche, saranno distribuiti dall'organo amministrativo solo in caso di vantaggi conseguiti dalla società derivanti esclusivamente dalle transazioni tra soci e da ogni altro rapporto interno.

In sede di approvazione del bilancio il consiglio di sorveglianza potrà decidere, su proposta dell'organo amministrativo, l'attribuzione dei ristorni.

I ristorni, che potranno consistere anche in una somma di danaro, dovranno comunque, come anzi detto, prevalere su eventuali utili di gestione, fermo restando il divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 36) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per il consiglio di gestione.
3. Nella fase di liquidazione rimane in carica il consiglio di sorveglianza con funzioni di controllo, salva l'applicazione delle norme di cui agli artt. 2484 e seguenti C.C.
4. Ultimata la procedura di liquidazione e rimborsati ai soci, in primo luogo i rispettivi conferimenti di capitale sociale nominale e in secondo luogo gli eventuali ulteriori conferimenti a qualunque titolo effettuati, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto al soggetto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, avente finalità uguali o analoghe e operante prevalentemente nel territorio delle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

TITOLO IX

FORO COMPETENTE

ARTICOLO 37) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X

NORME FINALI

ARTICOLO 38) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni previste nel presente statuto dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
2. Le comunicazioni dovranno essere effettuate al domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza per il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dei componenti di detto organo.

3. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata.

ARTICOLO 39) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto né il giorno iniziale né quello finale.

ARTICOLO 40) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile, alla normativa vigente in materia di società e ad ogni altra norma dell'ordinamento applicabile *ratione materiae*.

Spese di costituzione e avviamento CC - Art. 6 comma 1 lett. a) [compilare solo le celle in grigio]						
	SPESE AMMISSIBILI				Spese anni successivi	
	anno 1	anno 2	anno 3	TOTALE	anno 4	anno 5
Personale	260.000,00	520.000,00	520.000,00	1.300.000,00	620.000,00	620.000,00
Dirigenti	75.000,00	150.000,00	150.000,00	375.000,00	150.000,00	150.000,00
Quadri	97.500,00	195.000,00	195.000,00	487.500,00	260.000,00	260.000,00
Tecnici				-		
Personale Amministrativo	87.500,00	175.000,00	175.000,00	437.500,00	210.000,00	210.000,00
Spese generali e amministrazione (es. utenze, ecc.)	44.000,00	88.000,00	88.000,00	220.000,00	94.000,00	94.000,00
Attrezzature, impianti e macchinari	1.250.000,00	4.800.000,00	-	6.050.000,00	-	-
acquisto	1.250.000,00	4.800.000,00	-	6.050.000,00	-	-
canoni leasing/affitto				-		
Servizi di consulenza specialistica e tecnologica	228.319,00	361.638,00	291.638,00	881.595,00	246.638,00	246.638,00
Licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale	18.840,00	51.030,00	76.960,00	146.830,00	54.485,00	65.695,00
Altri costi (eventuali altri costi/spese non riconducibili alle voci precedenti)	102.500,00	135.000,00	135.000,00	372.500,00	135.000,00	135.000,00
TOTALE SPESE AMMISSIBILI - Art. 7	1.903.659,00	5.955.668,00	1.111.598,00	8.970.925,00	1.150.123,00	1.161.333,00
di cui:						
Spese per servizi di formazione	404.316,96	1.100.213,20	351.624,11	1.856.154,26	347.598,15	335.177,31
Spese per servizi di orientamento	247.082,58	672.352,51	132.234,71	1.051.669,80	143.917,83	149.651,03
Spese per gestione progetti innovaz. ricerca e sviluppo (non art. 6 comma 1 lett.b)	1.252.259,46	4.183.102,28	627.739,19	6.063.100,93	658.607,02	676.504,66
				8.970.925,00		
Cofinanziamento MiSE art. 6 comma 1, lett. a)	951.829,50	2.977.834,00	555.799,00	4.485.462,50	575.061,50	580.666,50
Cofinanziamento dei partner di cui:	1.327.495,82	7.795.517,02	4.758.634,51	13.881.647,36	-	-
Cofinanziamento in cash	279.500,00	3.257.750,00	1.257.750,00	4.795.000,00	-	-
Cofinanziamento in personale conferito	330.669,06	1.488.010,75	1.488.010,75	3.306.690,56	-	-
Cofinanziamento in altre modalità	717.326,77	3.049.756,27	2.012.873,76	5.779.956,80	-	-
Spese per i progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale - Art. 6 comma 1 lett. b)					anno 4	anno 5
	anno 1	anno 2	anno 3	TOT		
Progetti innovaz. ricerca e sviluppo delle imprese	857.500,00	2.369.150,00	3.309.950,00	6.536.600,00	2.116.800,00	2.587.200,00
Eventuali ulteriori spese NON AMMISSIBILI o per le quali non si chiede il contributo					anno 4	anno 5
	anno 1	anno 2	anno 3	TOT		
Spese non finanziabili (es. locazioni/acquisti immobili, spese eccedenti la quota finanziabile)	85.660,00	171.320,00	501.090,00	758.070,00	592.965,00	671.855,00

Verifica Art. 7
commi 4 e 5

14,49%

11,72%

Dettaglio elementi per il calcolo del costo del personale

	anno 1	anno 2	anno 3	TOT	anno 4	anno 5
Dettaglio costo personale €/h	142,05	142,05	142,05	426,14	142,05	142,05
Dirigenti	85,23	85,23	85,23	255,68	85,23	85,23
Quadri	36,93	36,93	36,93	110,80	36,93	36,93
Tecnici				0,00		
Personale Amministrativo	19,89	19,89	19,89	59,66	19,89	19,89
Numero ore previste	7920	15840	15840	39600	19360	19360
Dirigenti	880	1760	1760	4400	1760	1760
Quadri	2640	5280	5280	13200	7040	7040
Tecnici				0		
Personale Amministrativo	4400	8800	8800	22000	10560	10560

Stima dei ricavi

	anno 1	anno 2	anno 3	TOT	anno 4	anno 5
da servizi di formazione	180.000,00	360.000,00	1.170.000,00	1.710.000,00	1.425.000,00	1.635.000,00
da servizi di orientamento	110.000,00	220.000,00	440.000,00	770.000,00	590.000,00	730.000,00
da progetti innovaz. ricerca e sviluppo	557.500,00	1.368.750,00	2.088.750,00	4.015.000,00	2.700.000,00	3.300.000,00
da altro (eventuali altri ricavi non riconducibili alle voci precedenti)	1.380.579,50	4.362.409,00	2.610.774,00	8.353.762,50	400.000,00	400.000,00
TOTALE RICAVI	2.228.079,50	6.311.159,00	6.309.524,00	14.848.762,50	5.115.000,00	6.065.000,00

di cui:

provenienti da contributo organismi di ricerca partner	-	-	-	-	-	-
provenienti da contributo imprese partner	667.500,00	888.750,00	888.750,00	2.445.000,00	-	-
provenienti da contributo MiSE (art. 6, comma 1, lett.a))	951.829,50	2.977.834,00	555.799,00	4.485.462,50	-	-
provenienti da contributo MiSE (art. 6, comma 1, lett. b))	428.750,00	1.184.575,00	1.654.975,00	3.268.300,00	-	-
provenienti da vendita servizi alle imprese	180.000,00	1.060.000,00	2.810.000,00	4.050.000,00	4.715.000,00	5.665.000,00
				14.248.762,50		

Squilibrio costi ricavi

	anno 1	anno 2	anno 3	TOT	anno 4	anno 5
da servizi di formazione	224.316,96	740.213,20	- 818.375,89	146.154,26	- 1.077.401,85	- 1.299.822,69
da servizi di orientamento	137.082,58	452.352,51	- 307.765,29	281.669,80	- 446.082,17	- 580.348,97
da progetti innovaz. ricerca e sviluppo	694.759,46	2.814.352,28	- 1.461.010,81	2.048.100,93	- 2.041.392,98	- 2.623.495,34
TOTALE SQUILIBRIO	1.056.159,00	4.006.918,00	- 2.587.152,00	2.475.925,00	- 3.564.877,00	- 4.503.667,00

Spese non finanziabili	2018	2019	2020	2021	2022
Personale "Operations" per servizi	57.830	115.660	403.445	484.333	553.878
Altri costi per servizi formazione e orientamento	7.830	15.660	57.645	68.633	77.978
Locazione sede	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Totale	85.660	171.320	501.090	592.965	671.855

Razionale

Costi per servizi di formazione ed orientamento non soggetti al co-finanziamento MISE

Costi di locazione della sede centrale esclusi dal cofinanziamento MISE

Dettaglio costi del personale

Giorni lavorativi in un anno	223				
Ore lavorative in un anno	1760				
	Costo perso Costo orario				
Costo dirigente	150.000	85,2			
Costo quadro	65.000	36,9			
Costo impiegato	35.000	19,9			

Razionale

Considerate 220 giornate lavorative in un anno

Moltiplicate le giornate lavorative per 8 ore giornaliere

Costo orario dedotto dividendo il costo personale per le ore totali annue

Diviso le ore in base alla percentuale di anno considerata (nel 2018 50%)

Moltiplicato il dato di ore annue per il numero di FTEs

	2018	2019	2020	2021	2022
Split per anno	50%	100%	100%	100%	100%

Ore annue per FTE

Ore dirigente	880	1760	1760	1760	1760
Ore quadro	880	1760	1760	1760	1760
Ore impiegato	880	1760	1760	1760	1760

FTEs

Dirigenti	1	1	1	1	1
Quadri	3	3	3	4	4
Impiegati	5	5	5	6	6

Ore totali

Dirigenti	880	1760	1760	1760	1760
Quadri	2640	5280	5280	7040	7040
Impiegati	4400	8800	8800	10560	10560

Stima dei ricavi	2018	2019	2020	2021	2022
da servizi di formazione	180.000	360.000	1.170.000	1.425.000	1.635.000
da servizi di orientamento	110.000	220.000	440.000	590.000	730.000
da progetti innovaz. ricerca e sviluppo	557.500	1.368.750	2.088.750	2.700.000	3.300.000
da altro (eventuali altri ricavi non riconducibili alle voci precedenti)	1.380.580	4.362.409	2.610.774	400.000	400.000
TOTALE RICAVI	2.228.080	6.311.159	6.309.524	5.566.000	5.566.000

Razionale

Si riporta lo split dei ricavi come da prospetto in allegato D

Gli anni 2021 e 2022 sono stati stimati alla stessa maniera. L'ipotesi sottostante è di riuscire a coinvolgere ulteriori 240 imprese nel triennio 2021-2023.

Si è mantenuto lo stesso breakdown delle progettualità considerato in ipotesi iniziale.

I ricavi da innovazione di altri progetti aumentano significativamente perché assorbono la quota di costo per erogazione del progetto finanziabile entro il 2020 al 50%

Nel 'di cui' in questo prospetto non sono riportati i ricavi relativi al contributo in conto esercizio per l'acquisto della LD della Camera di Commercio di PD. Il totale non è uguale quindi per questa differenza rispetto alla tabella riportata sopra.

I contributi derivanti dal cofinanziamento MISE per avviamento (art. 6 lett. A) e per progetti IRIS (art. 6 lett. B) si esauriscono entro il 2020.

Split conferimento UNI/ER

Cash	0%
In Kind - Personale	80%
In Kind - software	10%
In Kind - Infrastrutture software	10%

Tabella conferimenti Totale - Imprese partner (k €)	Tipo	Totale	Cash	Kind - Personale	Kind - software	Kind - Infrastrutture	Check
Aspiag Service*	AP	200	200	0	0	0	0
Brovedani*	AP	350	350	0	0	0	0
CAREL Industries*	AP	175	175	0	0	0	0
Danieli & C. Officine Meccaniche*	AP	150	150	0	0	0	0
Eurosystem*	AP	110	110	0	0	0	0
Gruppo PAM*	AP	110	110	0	0	0	0
Keyline*	AP	110	110	0	0	0	0
Microtec*	AP	110	110	0	0	0	0
Miriade*	AP	110	110	0	0	0	0
OVS*	AP	150	150	0	0	0	0
SAVE*	AP	310	310	0	0	0	0
TEXA*	AP	150	150	0	0	0	0
TFM Automotive & Industry*	AP	150	150	0	0	0	0
Thetis*	AP	110	110	0	0	0	0
Wartsila Italia*	AP	150	150	0	0	0	0
CC PD	Altro	2.000	2.000	0	0	0	0
Università degli studi di Padova	UNI/ER	300	0	240	30	30	0
Università IUAV di Venezia	UNI/ER	150	0	120	15	15	0
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati	UNI/ER	150	0	120	15	15	0
Libera Università di Bolzano	UNI/ER	150	0	120	15	15	0
Università degli Studi di Trento	UNI/ER	150	0	120	15	15	0
Università degli Studi di Udine	UNI/ER	150	0	150	0	0	0
Università Ca' Foscari Venezia	UNI/ER	150	0	120	15	15	0
Università degli Studi di Verona	UNI/ER	150	0	120	15	15	0
Fondazione Bruno Kessler	UNI/ER	150	0	120	15	15	0
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	UNI/ER	150	0	120	15	15	0
ACCA software	PT	436	0	0	436	0	0
Adige	PT	600	0	0	0	600	0
Corvallis	PT	200	100	50	50	0	0
DBA lab	PT	350	50	300	0	0	0
Electrolux Italia	PT	626	0	518	0	108	0
EnginSoft	PT	308	0	101	138	69	0
Innovation Factory	PT	190	40	150	0	0	0
Intesa Sanpaolo	PT	2.280	0	360	1.920	0	0
Lean Experience Factory	PT	158	0	0	158	0	0
Omitech	PT	200	60	0	100	40	0
Optoelettronica Italia	PT	100	20	55	25	0	0
PricewaterhouseCoopers Advisory	PT	300	0	300	0	0	0
Schneider Electric	PT	460	30	0	90	340	0
TIM	PT	950	0	0	950	0	0
Umana	PT	627	50	122	455	0	0
Totale		13.882	4.795	3.307	4.473	1.307	0

Driver conferimento hardware	2018	2019	2020	2021	2022
Conferimento personale	10%	45%	45%	0%	0%
Conferimento hardware	21%	79%	0%	0%	0%
Conferimento software	10%	45%	45%	0%	0%

Annualizzato personale	331	1.488	1.488	0	0	3.307
Annualizzato hardware	270	1.037	0	0	0	1.307
Annualizzato software	447	2.013	2.013	0	0	4.473
Totale	1.048	4.538	3.501	0	0	9.087

Cash annualizzato						
CC su LD PD	0	2.000	0	0	0	2.000
AP	245	1.100	1.100	0	0	2.445
PT	35	158	158	0	0	350
Totale	280	3.258	1.258	0	0	4.795